

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1137

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASTIGLIONE, SCHEDEA, PINTO, DI  
LEMBO, COVI, ROMEO, CAPPIELLO e GIORGI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1993

---

Modifiche agli articoli 343 e 344 del codice di procedura  
penale in materia di autorizzazioni a procedere

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il dibattito che si è aperto sulle proposte di modifica all'articolo 68 della Costituzione relativo alla immunità parlamentare, non ha fatto emergere un orientamento univoco, si da far ritenere, in relazione alla complessa procedura di una legge di revisione costituzionale, che una soluzione non sia prospettabile a tempi brevi.

D'altra parte le numerose richieste di autorizzazione a procedere che continuano a pervenire dinanzi il Parlamento creano spesso delicati problemi di valutazione non sempre facilmente risolvibili, con conseguente disagio delle assemblee della Camera e del Senato, rigorosamente impegnate ad evadere puntualmente le domande nei tempi previsti dai rispettivi regolamenti.

Va tenuta presente l'attuale formulazione dell'articolo 344 del codice di procedura penale, che impone al pubblico ministero di presentare la richiesta entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale è necessaria l'autorizzazione a procedere. La ristrettezza del termine comporta spesso la necessità per l'autorità giudiziaria procedente di basare la richiesta solo sui primi ed insufficienti elementi probatori raccolti e richiedere sostanzialmente l'autorizzazione a proseguire le indagini per meglio acclarare i fatti ed accertare la sussistenza o meno degli elementi per l'esercizio dell'azione penale.

Inoltre i limiti posti dall'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale, che fa divieto prima dell'autorizzazione a procedere, di compiere atti fondamentali di indagine, quali ad esempio l'interrogatorio dell'indiziato, il confronto o l'individuazione, costringono il pubblico ministero a richiedere comunque l'autorizzazione a procedere senza potersi prima avvalere di

questi poteri di indagine e chiarimento delle ipotesi accusatoria.

Sembra quindi opportuno intervenire sin d'ora sulle vigenti norme processuali senza violare il disposto dell'articolo 68 della Costituzione, per consentire all'autorità giudiziaria di svolgere le opportune indagini su cui fondare una richiesta di autorizzazione a procedere.

La prima modifica riguarda appunto il vincolo temporale di trenta giorni, entro il quale il pubblico ministero deve trasmettere la richiesta di autorizzazione, prevedendo invece il termine per l'esercizio dell'azione penale di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale e cioè sei mesi in via generale, ovvero un anno se si procede per taluno dei delitti previsti nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del medesimo.

È lo stesso termine previsto per la conclusione delle indagini preliminari e per l'esercizio della azione penale per qualsiasi cittadino indiziato di reato.

Ciò consentirà al pubblico ministero di valutare tutti gli elementi probatori che possano essere raccolti, e quindi di richiedere l'autorizzazione a procedere non come avviene oggi al fine di poter proseguire le indagini, ma solamente quando riterrà di aver raccolto elementi sufficienti per promuovere il rinvio a giudizio del parlamentare indagato.

D'altra parte questa modifica, ponendo un termine al pubblico ministero per decidere se esercitare o meno l'azione penale, contribuirà a rendere più sollecita la definizione delle indagini preliminari nei confronti di un parlamentare, diversamente da quanto sinora accaduto. Infatti mentre il Parlamento è stato sollecitato a concedere in moltissimi casi la richiesta di autorizzazione a procedere, non è poi seguita

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

altrettanta solerzia da parte del magistrato, talchè non si è ancora registrato un caso in cui, dopo l'autorizzazione a procedere, risulti poi effettivamente esercitata l'azione penale con il rinvio a giudizio.

Collateralmente occorre intervenire anche sul disposto dell'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale poichè l'estensione del termine per richiedere al Parlamento l'autorizzazione all'esercizio dell'azione penale, sarebbe di effetti limitati se il pubblico ministero procedente dovesse sottostare a tutti i limiti previsti dalla citata norma.

Con le modifiche proposte si consente quindi, prima di richiedere l'autorizzazione, di sottoporre l'indiziato ad interrogatorio, a confronto e ad individuazione.

Restano fermi, in ossequio all'articolo 68 della Costituzione, alcuni divieti durante la fase dell'indagine preliminare e comunque prima dell'autorizzazione a procedere (divieto di misure cautelari personali, di

perquisizione personale o domiciliare, di ispezione personale, di intercettazione di conversazioni o comunicazioni), ma nulla impedisce al pubblico ministero, ove ricorrano gravi ragioni, di anticipare la richiesta di autorizzazione collegandola appunto alla necessità di potere applicare talune delle suddette misure.

Sarà rimessa alla sua attenta valutazione la scelta del momento della richiesta al Parlamento dell'autorizzazione, e delle motivazioni che la devono sorreggere.

In conclusione, con le modifiche proposte, si ritiene di eliminare molte situazioni di imbarazzo, legate spesso alla inadeguatezza degli elementi accusatori offerti o alla discutibile qualificazione giuridica delle contestazioni, e si eviterà anche che giungano inutilmente al Parlamento casi che lo stesso magistrato richiedente riconosce essere incerti e che un maggiore termine per le indagini potrebbero poi portare a ritenere infondati od insussistenti.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 343 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione è fatto divieto di disporre il fermo o misure cautelari personali nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione medesima, nonché di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare, ad ispezione personale a ricognizione ad intercettazione di conversazioni o di comunicazioni».

### Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 344 del codice di procedura penale, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «La richiesta deve essere comunque presentata nel termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405».